

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLC UT MERATE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 588
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 30/05/2022 REGISTRATO IL 31/05/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000588

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94018390131 ASSOCIAZIONE 2000 PER TE
ID. TELEMATICO: TNK22L000588000FF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94018390131

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
MOIFICA ALLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO.

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1 - E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione di volontariato (ODV) ai sensi e per gli effetti del D.LGS. n° 117/2017 sotto la denominazione di "2000 PER TE ODV". L'associazione è un Ente del Terzo Settore e agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore.

SEDE

Art. 2 - L'associazione ha sede in Missaglia, Piazzetta Teodolinda n. 27. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma solo comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

DURATA

Art. 3 - L'associazione ha durata illimitata

SCOPO

Art. 4 - L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di razza. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone di favorire e promuovere, direttamente o indirettamente attraverso forme di collaborazione con altri enti e/o forme di volontariato,

a) sostegno alle persone che si trovino in stato di bisogno, senza limiti di età, stato sociale, condizioni economiche e nazionalità, consentendone la conservazione del loro ruolo nell'ambito della famiglia e/o della comunità;

b) azioni di prevenzione a situazioni di disagio e di emarginazione

nelle diverse forme e settori;

c) sensibilizzazione e diffusione della solidarietà, della collaborazione e del senso comunitario.

L'associazione persegue le sue finalità attraverso:

a) attività di collegamento con strutture pubbliche o private che operano nel campo medico - sociale - educativo

b) tutela e supporto alla soluzione delle problematiche individuali ;

c) attività promozionali e di sostegno attraverso manifestazioni sociali, culturali, artistiche e ricreative

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi del comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5 - L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 6 - L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Art. 7 - Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, e le persone le cui domande saranno accettate dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Per essere ammesso l'aspirante socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta nella quale dichiarerà, oltre alle proprie generalità, di accettare i contenuti del presente Statuto, di obbligarsi ad osservarne il contenuto e di osservare altresì le deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione, hanno diritto di visionare i libri sociali secondo le modalità previste da delibera del Consiglio Direttivo e ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in

Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

I soci sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

 **Art. 8** - L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote pagate non sono trasferibili.

Art. 9 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o per gravi motivi.

La morosità verrà accertata dal Consiglio Direttivo che potrà deliberare l'esclusione del Socio, ai sensi dell'art. 7.

Anche l'esclusione del Socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I Soci recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

PATRIMONIO

Art. 10 - Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11- Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

ASSEMBLEA

Art. 12 - L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 7, ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene fa richiesta sottoscritta e motivata almeno un decimo degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

a) la relazione del Consiglio Direttivo

b) il bilancio dell'esercizio sociale

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del

consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 - Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante posta elettronica o lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 14 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto: Il diritto di voto dei soci minorenni viene esercitato dal genitore o da chi vi esercita la potestà genitoriale.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono

adottate con la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, di competenza dell'assemblea straordinaria, devono essere approvate con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'assemblea straordinaria, in caso di scioglimento dell'associazione, delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nel libro dei soci.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione, sia in prima che in seconda convocazione, deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi l'assemblea nomina un proprio presidente.

L'assemblea nomina comunque un segretario ed eventuali scrutatori.

Al termine dell'assemblea sarà redatto un verbale che sarà firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo

composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea dei soci fra i suoi associati. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, il Consiglio direttivo potrà provvedere alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti nell'ordine di preferenza da essa risultante. Allorchè questa fosse esaurita e il numero di consiglieri si riduce a meno di tre, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Non è prevista la cooptazione.

Qualora, a causa di dimissioni o decadenza, il numero di consiglieri si riduce a meno di tre, il Presidente dovrà convocare l'assemblea ordinaria dei Soci perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nominato all'atto costitutivo dell'associazione si presenterà dimissionario alla prima assemblea dei soci, chiamata

non più tardi di tre mesi dall'atto costitutivo.

Art. 16 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, e comunque almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti ; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Art. 17 - Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del consiglio direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del

funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

f) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

i) deliberare in merito all'esclusione di soci;

j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

k) eleggere il presidente e il vice presidente;

l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

q) gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente, nonché, anche tra persone non soci, un Segretario ed un Tesoriere;
dette cariche, per la prima volta, verranno attribuite in seno all'atto costitutivo.

Al Presidente, o suo delegato, spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancali e postali.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne propone le modalità, curandone la regolarità e dichiarandone l'esito.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente previa delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro dei Soci, sbriga la corrispondenza, redige e conserva il libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì il diritto di chiederne, a loro spese, estratti e copie.

Art. 20 - Il Tesoriere tiene la cassa sociale e ne risponde al Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri contabili, illustra il bilancio e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo all'assemblea dei Soci, effettua le riscossioni ed i pagamenti.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 21 - L'esercizio sociale si chiude il trentun Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che l'approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque

denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 22 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.